



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. N. 33 del 01.10.2012
Divenuta esecutiva il 22.10.2012

Integrato l'art.3 comma 4 e 5 con delibera
di C.C. N.39 del 23.11.2013 di esecuzione immediata

Regolamento affisso all'albo pretorio dal 03.12.2013 al 18.12.2013
Divenuto esecutivo il 19.12.2013

Palazzo Adriano, lì 19.12.2013

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Giacchino Rosalia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMP) istituita dall'articolo 8 del Decreto L.vo 14/03/2011, n° 23, la cui applicazione è anticipata a decorrere dall'anno 2012 in virtù dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n° 201, convertito nella legge 22/12/2011, n° 214.
2. Il presente regolamento viene emanato sulla base della potestà regolamentare di cui all' articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, confermata dall'articolo 14, comma 6, del D. L.vo 14/03/2011, n°23 e dall'articolo 13, comma 13, della Legge 22/12/2011, n° 214.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2

Abitazione principale e pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione, si intende per abitazione principale l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Alle pertinenze si applica da detrazione per l'abitazione principale se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette. In caso di possesso di più fabbricati pertinenziali, aventi la medesima categoria catastale, la detrazione viene riconosciuta a quella avente la rendita catastale più elevata.

Articolo 3

Fabbricati equiparati alle abitazioni principali

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta, sono considerate abitazioni principali i fabbricati posseduti da anziani e disabili che acquisiscono in maniera permanente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che gli stessi non risultino locati.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari e le relative pertinenze, a esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata a una sola unità immobiliare.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai soggetti con un reddito inferiore ai trentamila(30.000,00) euro nell'anno 2013 (redditi 2012) quale valore di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Articolo 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000, il comune in tal caso si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Articolo 5

Modalità di effettuazione dei versamenti

1. L'imposta deve essere versata dai contribuenti mediante l'utilizzo del modello F24. Qualora nuove disposizioni di legge lo prevedano il comune potrà utilizzare modalità di versamento alternative.

2. L'imposta deve essere versata da ogni singolo comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile relativamente alla propria quota di possesso e, pertanto, non si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Articolo 6

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 7

Differimento e rateizzazione dei versamenti

1. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi possono effettuare il versamento con una dilazione di sei mesi rispetto al termine ordinario di scadenza.

2. La giunta comunale può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento o la rateizzazione dell'imposta qualora si verifichino le condizioni sotto indicate:

- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico attestate dall'ufficio servizi sociali.

Articolo 8

Aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Articolo 9

Funzionario responsabile

1. Funzionario responsabile dell'imposta è il responsabile del settore economico finanziario così come previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. L'Amministrazione comunica al Ministero dell' economia il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 10

Attività di accertamento

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Per le attività di cui al presente articolo si applica il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nonché il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del Comune in osservanza della legge n° 212/2000 (Statuto del contribuente).